



Ordinanza Sindacale N. 106 Del 29/11/2024

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL DIVIETO DI UTILIZZO, SULLA PUBBLICA VIA, IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO ED ESPOSTI AL PUBBLICO, DI FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ALTRI MATERIALI ESPLODENTI, DALLE ORE 08:00 DEL 24/12/2024 ALLE ORE 08:00 DEL 07/01/2025

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di capodanno con il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi;

RILEVATO che tale costume è manifestamente pericoloso, in quanto anche gli artifici ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi venisse fortuitamente colpito;

VISTO che è noto il reiterato ricorso alle strutture sanitarie, da parte di numerose persone, che nelle notti di Capodanno dei precedenti anni, sono rimaste traumatizzate per l'uso o comunque ferite accidentalmente da fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi;

VISTO che ciò ha inevitabili ripercussioni negative sugli animali di affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento o investimento;

VISTA la Circolare n. Cat. A4/12/2997.1Gab del 13/12/2012 dalla Questura di Salerno, afferente la Prevenzione e Vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;

VISTI l'art. 703 del c.p.;
l'art. 57 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773;
l'art. 110 del Regio Decreto 06/05/1940 n. 635;
il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e s.m.i. relativo all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in Legge 24/07/2005 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 05/08/2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) È vietato, dalle ore 08:00 del 24/12/2024 alle ore 08:00 del 07/01/2025 sulle aree pubbliche, aperte al pubblico e esposte al pubblico;

- a) vendere in forma ambulante e non ogni tipo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti ascrivibili alle categorie 2 e 3 di cui all'art. 3 del D.Lgs. 04/04/2010 n. 58 e comunque i cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati";
- b) l'utilizzo di detti fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti in genere anche se di libera vendita;
- 2) da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cd. "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.
- 3) Chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

MANDA

Per l'esecuzione:

- al signor Questore di Salerno;
- al Comandate Provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comandate Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comandate della Capitaneria di Porto Salerno;
- e a tutte le forze di Polizia per il rispetto di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto di Salerno nelle forme di legge.

Che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Campania, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.